

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **149**

COPIA

Cat. 4 Cl. 4 Fasc. 1

Prot. 0023730 del 17/10/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME”.
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME” E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di SETTEMBRE, alle ore 17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Tinti Fausto	Sindaco	Presente
2)	Baldazzi Cristina	Vice Sindaco	Presente
3)	Muzzarelli Anna Rita	Assessore	Presente
4)	Cenni Tomas	Assessore	Presente
5)	Farolfi Francesca	Assessore	Presente
6)	Dondi Fabrizio	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME”. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME” E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, modificando testualmente il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – e con ciò individuando nell'esercizio 2015 quello a decorrere dal quale le disposizioni relative al nuovo assetto contabile degli enti locali dovessero trovare obbligatoriamente applicazione – ha altresì previsto, al comma 4, che, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la sperimentazione potesse essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, avessero presentato la domanda di partecipazione al terzo anno della sperimentazione stessa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 30/09/2013 il Comune di Castel San Pietro Terme ha deliberato di partecipare, per l'anno 2014, alla predetta sperimentazione contabile;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 la sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, nell'esercizio 2014 è stata estesa anche al Comune di Castel San Pietro Terme;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e immediatamente applicabile per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;

- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo e, pertanto, entro il 30/09/2015 con riferimento all'esercizio 2014;

- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL;

RILEVATO CHE:

ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo»;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».

- nel Documento unico di programmazione 2015 (DUP 2015) e nella nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2015 - 2017, che qui si intendono integralmente richiamati per quanto di interesse del presente provvedimento, sono evidenziate le società di capitale partecipate dal Comune di Castel San Pietro Terme;

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, **predispongono due distinti elenchi** concernenti:

1) **gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica**, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) **gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato**».

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di “**Irrilevanza**”, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.»

- la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2014 è la seguente:

Parametri	Comune di Castel San Pietro Terme	%	Soglia 10% esercizio 2014
Totale attivo	90.332.950,30	10%	9.033.295,03
Patrimonio netto	68.878.255,31	10%	6.887.825,53
Ricavi caratteristici	18.026.859,07	10%	1.802.685,91

DATO ATTO, quindi, che il Comune di Castel San Pietro non ha, allo stato attuale, organismi strumentali e che le società e gli enti strumentali cui partecipa o aderisce sono i seguenti:

Rif	Società'/Ente	Percentuale di partecipazione/rappresentanza	Note
1	ASP CIRCONDARIO IMOLESE	15,49%	Quota di rappresentanza determinata con Deliberazione Assemblea Asp n. 39 del 26/09/2015
2	ACER BOLOGNA	1,66%	Quota di rappresentanza in proporzione al nr di abitanti

3	CONSORZIO AZIENDA CON.AMI	5,76%	Quota di partecipazione
4	SOLARIS S.R.L.	70,00%	Quota di partecipazione
5	AREA BLU S.P.A.	4,286%	Quota di partecipazione
6	A.F.M. S.p.A.	0,030%	Quota di partecipazione
7	HERA S.p.A.	0,003%	Quota di partecipazione
8	LEPIDA S.P.A.	0,016%	Quota di partecipazione
9	TERME S.P.A.	1,473%	Quota di partecipazione
10	STAI S.C.A.R.L.	7,122%	Quota di partecipazione

- in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati **NON fanno parte del gruppo comunale (G.A.P.) di Castel San Pietro Terme le seguenti società per le seguenti motivazioni:**

Società	% Comune di Castel San Pietro	% pubblica	Considerazioni di rilevanza in merito al consolidamento
A.F.M. S.p.A.	0,030%	20,00%	<u>Non rientra nel G.A.P.</u> in quanto – non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, ne' soggetta ad influenza dominante da contratto - non è totalmente pubblica, <i>ma è affidataria diretta di servizio pubblico</i>
HERA S.p.A.	0,003%	57,59%	<u>Non rientra nel G.A.P.</u> in quanto – non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, ne' soggetta ad influenza dominante da contratto - non è totalmente pubblica
LEPIDA S.P.A.	0,016%	100,00%	<u>Non rientra nel G.A.P.</u> in quanto – non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, ne' soggetta ad influenza dominante da contratto - non gestisce servizi pubblici
TERME S.P.A.	1,473%	1,473%	<u>Non rientra nel G.A.P.</u> in quanto – non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, ne' soggetta ad influenza dominante da contratto - non gestisce servizi pubblici
STAI S.C.A.R.L.	7,122%	7,122%	<u>Non rientra nel G.A.P.</u> in quanto – non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, ne' soggetta ad influenza dominante da contratto - non gestisce servizi pubblici - non è totalmente pubblica

- in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, non sono stati individuati enti/società da escludere dal perimetro di consolidamento;

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla Regolarità tecnica del Dirigente Area Servizi Amministrativi-Servizio Bilancio e Programmazione, ai sensi dell'Art. 49 - comma 1 - del D.Lgs . 267 /2000 e ss. mm. ed ii., come da allegato;

Rilevato che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del **“Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castel San Pietro Terme”**, oltre al Comune di Castel San Pietro Terme, capogruppo, i seguenti organismi partecipati:

ELENCO 1 - COMPONENTI “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME”		
1	ASP CIRCONDARIO IMOLESE	Ente strumentale
2	ACER BOLOGNA	Ente strumentale
3	CONSORZIO AZIENDA CON.AMI	Ente strumentale
4	SOLARIS S.R.L.	Societa' controllata
5	AREA BLU S.P.A.	Societa' partecipata

- 2) di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del **Perimetro di Consolidamento “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castel San Pietro Terme”**, oltre al Comune di Castel San Pietro Terme, capogruppo, nei seguenti organismi partecipati:

ELENCO 2 - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME”		
1	ASP CIRCONDARIO IMOLESE	Ente strumentale
2	ACER BOLOGNA	Ente strumentale
3	CONSORZIO AZIENDA CON.AMI	Ente strumentale
4	SOLARIS S.R.L.	Societa' controllata
5	AREA BLU S.P.A.	Societa' partecipata

- 3) di demandare al Dirigente Area Servizi amministrativi ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Castel San Pietro Terme;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2);
- 5) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134 - 4 comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME” – INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME” E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, lì 10/09/2015

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi

Dott. Roberto Monaco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

() Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, lì

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi

Dott. Roberto Monaco

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Fausto Tinti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 17/10/2015

La presente copia è conforme all'originale.

Lì, 17/10/2015

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
